



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO I.S.E.E.

D.Lgs 31.3.1998
n. 109 art. 1 e 2
D.Lgs 3.5.2000
n. 130
DPCM 4.4.2001
n. 242
DPCM 18.5.2001
DPCM 7.5.00 n. 221

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento reca la disciplina di applicazione della normativa in materia di definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 - art. 1 e 2 e successive modificazioni di cui al D.Lgs del 3 maggio 2000 n. 130, D.P.C.M. 7 maggio 2000 n. 221, D.P.C.M. 242 del 4.4.2001 e D.P.C.M. 18 maggio 2001), nonché della normativa in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni di carattere assistenziale, in denaro o in natura.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento va ad integrare ogni altro regolamento comunale relativo ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
2. Il richiedente, unitamente alla domanda, deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, ove non diversamente disposto da leggi statali o regionali specifiche, a tutte le prestazioni di competenza del Comune rientranti nell'ambito della legge - quadro in materia di assistenza e della normativa costituente attuazione della stessa, ovvero copia dell'attestazione provvisoria rilasciata da altra Amministrazione.
3. Le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni sociali di carattere agevolato e le altre rientranti nell'ambito della legge in materia di assistenza, qualora non diversamente disposto da atti di natura legislativa, sono da intendersi riferite al nucleo familiare quale definito dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come introdotto dall'art. 1-bis del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242. Nei regolamenti dei singoli servizi può essere considerata una composizione familiare estratta da detto nucleo, come previsto dall'art. 7 dello stesso articolo.
4. I cittadini che ritengono di non richiedere alcun tipo di agevolazione in ordine alle prestazioni sociali sono esentati dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE; per accedere ai servizi richiesti essi avranno comunque l'onere di assolvere il pieno corrispettivo degli stessi, corrispondente al 100% del costo. Nessuna deroga all'obbligo di rendere dichiarazione è, invece, consentita per i richiedenti le prestazioni di carattere assistenziale, quali contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura e consimili erogazioni di cui al regolamento comunale disciplinante gli altri interventi a carattere assistenziale.

DPCM 7.5.1999
art. 1 bis DPCM
4.4.2001

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE

DPCM 7.5.2000
Art. 1 bis
DPCM 4.4.2001
n. 242

DPR 30.5.89 n. 223
art.4

art. 433 cod.civile

art. 441 cod. civile

art. 711 codice p.c.
art. 126 cod. civile

art. 333 codice civile

art. 3 L. 1.12.1970
n. 898

1. Le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni sociali di carattere agevolato e le altre rientranti nell'ambito della legge in materia di assistenza, qualora non diversamente disposto da atti di natura legislativa, sono da intendersi riferite al nucleo familiare quale definito all'art. 1-bis del D.P.C.M. 7 maggio 2000, n. 221, come introdotto dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e precisamente: Ai fini del presente decreto ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989 n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

Il figlio minore di anni 18 anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato

art. 5 DPR 30.5.1989
n. 223

nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

D.Lgs. 31.3.98 n.109
art. 3 c. 2

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione definite dal D. Lgs. 267/2000, adotta specifiche direttive per la corretta applicazione del presente Regolamento in relazione alla composizione del nucleo familiare e determina la soglia (ISEE) entro la quale poter usufruire delle prestazioni agevolate o dei servizi sociali o assistenziali in relazione ai diversi tipi di prestazione, da effettuarsi in occasione dell'adozione del bilancio di previsione.

ART. 4 – INDICATORE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

D.Lgs 31.3.98 n. 109
Modificato D.Lgs.
130/200 e 242/2001
tabella I

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della tabella I allegata dal D.Lgs 31.03.1998 n. 109, così come modificata dai D.Lgs n. 130/2000 e 242/2001.

In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, per la sola prestazione relativa al servizio di assistenza domiciliare.

ART. 5 - MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

art. 3 DPCM n. 221
del 07.05.1999

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di Partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.
In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti anche i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori.

sostituito da art.3
DPCM 4.4.2001
n. 242

- Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare familiare individuato agli articoli successivi.
2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detraggono fino a concorrenza Euro 5.164,57, qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in affitto; in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione.
- E' demandata alla Giunta Comunale la modalità di calcolo del reddito in relazione ai diversi tipi di prestazione da effettuarsi in occasione dell'adozione del Bilancio di Previsione.

ART. 6 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) dei membri del nucleo familiare di cui all'Articolo 4 si ottiene sommando:

1) il Patrimonio immobiliare. Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati, fino a concorrenza del loro valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà si detrae, fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 ovvero, entro il limite indicato, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'Articolo 5.

2) il Patrimonio mobiliare, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è formato da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

E' demandata alla Giunta Comunale la modalità di calcolo del patrimonio in relazione ai diversi tipi di prestazione da effettuarsi in occasione

art. 4 DPCM n. 221
del 07.05.1999
sostituito da art. 4
DPCM 4.4.2001
n. 242

dell'adozione del Bilancio di Previsione.

ART. 7 - FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

	numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
art. 5 c. 2 DPCM 221 del 7.05.1999	1	1,00
	2	1,57
	3	2,04
tabella 2 D. Lgs 109 del 31.03.1998	4	2,46
	5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
+ 0,35 per ogni ulteriore componente
+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^;
+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

E' demandata alla Giunta Comunale la modalità di applicazione dei fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo dell'ISEE in relazione ai diversi tipi di prestazione da effettuarsi in occasione dell'adozione del Bilancio di Previsione.

ART. 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

art. 2 DPCM n. 242
del 4.4.2001

1. L'indicatore della situazione economica (ISE) si ottiene sommando il valore ISR del reddito (Articolo 5) ed il 20% del valore ISP del patrimonio (Articolo 6). L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), diventa poi il risultato della divisione tra questo ISE ed il parametro PSE (Articolo 7) della scala di equivalenza.

DPCM 18.5.2001

ART. 9 - MODALITA' ATTUATIVE – D.S.U.

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, prodotta secondo lo schema del modello emanato con DPCM del 18.05.2001 - Pubblicato nella G.U. del 06.07.2001 .
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Potranno essere richieste ulteriori dichiarazioni diverse dalla D.S.U. ai fini della erogazione di particolari prestazioni individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 10 - MODALITA' APPLICATIVE

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolato, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 8.

ART. 11 – COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso di altre Amministrazioni pubbliche.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il falso, il competente settore del comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

ART. 12 – ASSISTENZA NELLE DICHIARAZIONI

L'Amministrazione Comunale assicura un servizio di assistenza nella fase di stesura della dichiarazione I.S.E.E. dei richiedenti i servizi, anche attraverso convenzioni con i CAAF. Il servizio viene erogato a titolo gratuito.

ART. 13 - VARIAZIONE I.S.E.E.

1. In caso di rilevante variazione della situazione economica dichiarata prodotta per l'accesso ai benefici disciplinati dal presente regolamento, l'interessato potrà richiedere il nuovo calcolo della fascia I.S.E.E. mediante presentazione di nuova dichiarazione. La variazione sarà considerata rilevante esclusivamente nel caso in cui comporti un I.S.E.E. nella misura stabilita annualmente dalla Giunta rispetto a quello risultante dalla presentazione della dichiarazione precedente.
2. Nel caso di rilevante variazione intesa nel senso definito al precedente comma, la nuova tariffa verrà applicata a partire dal mese successivo a quello in cui è stata prodotta in atti del comune la nuova dichiarazione.

ART. 14 - CONTROLLI

1. Il Comune attiverà tutte le misure necessarie alle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti a norma del presente regolamento, anche mediante la stipulazione di convenzioni o protocolli d'intesa con altri uffici pubblici detentori di dati e notizie utili a tali verifiche, da attuarsi anche attraverso lo scambio informativo on line di elementi di conoscenza desunti da banche - dati informatiche.
- 2- Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000, anche relative alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'irrogazione delle previste sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni, il competente settore comunale assumerà immediatamente ogni misura utile a sospendere o revocare i benefici concessi, in quest'ultimo caso con recupero delle somme dovute all'ente per l'illecito godimento dei benefici.

c. 7 art.4 D.Lgs.
n.109 del 31.03.1998

DPR 445 del 28.12.
2000 art. 76

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto nella L. 675/1996, successive modificazioni e integrazioni (in materia di trattamento dei dati personali), nei regolamenti attuativi ed esecutivi della stessa e nelle pronunce dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualunque informazione personale di cui al servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata per i fini strettamente necessari e pertinenti a quelli indicati nelle leggi di settore e nei regolamenti, anche comunali, nonché ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento.

art. 10 L.31.12.1996
n. 675

2. I dati acquisiti ai sensi del presente regolamento potranno essere trattati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti.

ART. 16 - NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce ed integra altra norma regolamentare del comune relativa alla situazione economica costituente presupposto di erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di natura assistenziale da parte del comune.
2. Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.

ART. 17 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.